

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2803

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRESCO, ROTIROTI, BORGOGGIO, DEL BUE, DELL'UNTO,
MARTE FERRARI, IOSSA, SALERNO, POTÌ, RENZULLI,
ZAVETTIERI**

Modifiche alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione

Presentata il 17 giugno 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che la legge 27 febbraio 1985, n. 49, rappresenta la logica conseguenza di una tenace ricerca di nuovi strumenti per sottrarre i lavoratori di immense aziende in crisi a lunghi periodi di non lavoro in minima parte attenuati dal supporto della cassa integrazione guadagni.

In altri termini, con la legge in questione si è inteso predisporre un nuovo strumento di intervento teso a salvaguardare i livelli occupazionali, recuperando, nel contempo, le sollecitazioni provenienti dal mondo del lavoro e dalle stesse organizzazioni sindacali.

In definitiva, la legge si prefigge, nell'ottica del solidarismo e della mutualità,

di rendere soggetti attivi quei lavoratori di aziende colpite da recessione economica o da crisi produttive.

Ciò premesso, in questi anni, l'applicabilità di questo dispositivo legislativo, suggerisce l'opportunità di apportare alcune modifiche all'articolato.

Le valutazioni largamente positive della legge in questione collegate ai risultati conseguiti, suggeriscono l'opportunità di eliminare alcune supposizioni e qualche passaggio che non rende funzionale il dispositivo legislativo.

L'obiettivo delle modifiche è quello di ridare alla struttura nominata il massimo della linearità sopprimendo le figure ano-

male, recuperando la figura imprenditoriale lavoratrice, nell'ambito di un rafforzamento ed una rivitalizzazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro.

Non dimentichiamo che la realtà industriale odierna è profondamente modificata rispetto ai modelli di sviluppo degli anni ottanta; non si è più in presenza di macro-ristrutturazioni industriali.

Piuttosto è ricorrente il verificarsi di interventi tendenti a riqualificare l'innovazione tecnologica di micro-aziende salvaguardando, nel contempo, i livelli occupazionali e procedendo al recupero della qualità e capacità professionale della manodopera stessa.

In definitiva, sono queste le motivazioni che hanno suggerito gli aggiustamenti legislativi che proponiamo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è abrogato.

ART. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è sostituito dal seguente:

« 2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato alla erogazione di contributi a fondo perduto alle cooperative di produzione e lavoro di cui all'articolo 14 fino a tre volte il capitale sociale sottoscritto da ciascuna cooperativa da collocarsi a riserva individuale. ».

ART. 3.

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 18 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono abrogati.

2. Il comma 4 del citato articolo 18 della legge n. 49 del 1985 è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di scioglimento per qualsiasi motivo delle cooperative nel primo triennio dalla data di erogazione del contributo di cui all'articolo 17 l'eventuale quota di riparto è riservata al Fondo speciale di cui al medesimo articolo. ».

ART. 4.

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è sostituito dal seguente:

« 2. La cooperativa che richiede il contributo di cui all'articolo 17 deve allegare alla domanda rivolta alla Sezione speciale una

relazione che documenti la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 14. Una relazione sull'iniziativa intrapresa, per la verifica della convenienza dei progetti di investimento sotto i profili tecnico-economico e finanziario, è allegata alla richiesta prevista nel titolo primo. ».

2. Il primo periodo del comma 3 del citato articolo 19 della legge n. 49 del 1985 è sostituito dal seguente: « Copia della domanda e della relazione previste dal comma 2 deve essere contemporaneamente trasmessa dalla sezione speciale della Banca nazionale del lavoro alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio è avviata l'iniziativa. ».